Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni

Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **26 Luglio 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **AWS S.P.A.** in fallimento, ai fini della concessione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*"

Sono presenti:
- la AWS S.P.A. in fallimento rappresentata dal c.d.l. Dott. Giuseppe Goffi giusta delega del curatore fallimentare Dott. Fabrizio Torchio, agli atti del Ministero;
- per la FILT CGIL Naz.le, Valeria Mizzau;
- per la FIT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico, giusta delega agli atti del Ministero;
- per la UIL Trasporti nazionale, ritualmente convocata, nessuno è comparso.

Per la Regione Lombardia, è presente il Dirigente Area Politiche per il Lavoro, Carlo Bianchessi.

PREMESSO CHE

1. AWS S.P.A. in fallimento, con sede legale in Trofarello (TO) (in seguito Società), con inquadramento INPS nel Settore Industria, ha ad oggetto attività di trasporto di merci su strada ed occupa attualmente un organico pari a 124 dipendenti (di cui 4 apprendisti) cui è applicato il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione;
2. Con sentenza n. 409/12 del 9 ottobre 2012, depositata in cancelleria il giorno successivo, il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della AWS SPA, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Cecilia Marino e Curatore il dott. Fabrizio Torchio. Quest'ultimo ha nominato, su autorizzazione del Giudice delegato, il Dr. Giuseppe Goffi quale Consulente Tecnico della procedura concorsuale e delegato per gli adempimenti legati alla consulenza del lavoro;
3. In data 21 Novembre 2012 la AWS in fallimento, in persona del Curatore, ha sottoscritto con le OO.SS. verbale di accordo funzionale al ricorso ad un trattamento di CIGS ex art.3, co.1 L. 223/91 per n.119 unità in forza alla procedura al momento della dichiarazione del fallimento e un separato Verbale di Accordo in sede governativa, utile ai fini della concessione del trattamento di Cig in deroga, per un n. massimo di 5 lavoratori con contratto di Apprendistato, con decorrenza 10 Ottobre 2012 fino al 31 Dicembre 2012;

4. La Curatela successivamente ha sottoscritto in data 29.11.2012 con le OO.SS. un Accordo di Mobilità col requisito esclusivo della non opposizione con deroga dei 120 giorni fino alla chiusura della Cigs, che avverrà il 9.10.2013;
5. In data 21.02.2013 le Parti sociali hanno sottoscritto Verbale di Accordo in sede governativa, utile ai fini della concessione di un ulteriore periodo di Cig in deroga, per un n. massimo di 4 lavoratori con contratto di Apprendistato, con decorrenza 01.01.2013 fino al 30.06.2013,
6. con nota trasmessa il 14.06. 2013 (Prot. N. 32/0013822/MA003.A001 del 19/06/2013) per il tramite dello studio di consulenza Goffi, la Curatela Fallimentare ha presentato istanza al fine dell'espletamento dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 2 del DPR 218/2000, funzionale alla richiesta di un ulteriore periodo di CIG in deroga in favore dei 4 apprendisti ancora in carico della Curatela, al fine di non creare disuguaglianze tra questi e i loro colleghi collocati in Cigs;
7. con nota del 18 Luglio 2013 (Prot. n. 32/0016180/MA003.A001) questo Ministero ha, pertanto, convocato formalmente le Parti Sociali alla riunione del 22.07.2013, rinviata, su istanza della Curatela, con nota n. Prot. n. 32/0016396/MA003.A001 del 22/07/2013, all'odierna riunione.
8. La Curatela rappresenta che , con accordo sindacale ex art. 47 co 2 L. 428 del 18.01.2013 la Eredi Tamagnone di Tamagnone Ludovico e Tamagnone Giuseppe s.n.c. si è impegnata a mantenere l'occupazione di n. 2 lavoratori e a riconoscere ai lavoratori non trasferiti e rimasti in capo alla cedente il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, per la durata di 12 mesi dalla data di trasferimento. Le Parti, esaminata la complessiva situazione occupazionale dei lavoratori e al fine di salvaguardare le 4 unità lavorative assunte con contratto di apprendistato non destinatarie della CIG straordinaria ai sensi della L. 223/91, perdurando le condizioni sottese al prima istanza, hanno ritenuto necessario un ulteriore periodo di CIG in deroga, per questi ultimi, quale unico ammortizzatore sociale utilizzabile dall'azienda, per consentire una gestione non traumatica delle eccedenze e perequare la situazione tra gli apprendisti e i loro colleghi collocati in Cigs .

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Curatela Fallimentare presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della autorizzazione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 L. 28.06.2012 n. 92** per il periodo a decorrere dal **01.07.2013** fino al **09.10.2013**, con riguardo ad un numero massimo di **4 lavoratori** con contratto di Apprendistato come di seguito specificato:
 - N. 1 unità lavorativa occupate presso Busto Garolfo (MI);
 - N. 2 unità lavorativa occupate presso Trofarello (TO);

- N.1 unità lavorativa occupata presso Catania (CT);

1. Il personale verrà sospeso a zero ore; non è prevista la rotazione trattandosi di cessazione totale dell'attività produttiva.
2. Nel corso dell'intervento della CIG in deroga, al fine di trovare graduale soluzione non traumatica alla criticità occupazionale, verranno posti in essere gli strumenti di gestione illustrati nel Verbale del 21.02.2013.
3. La Curatela richiederà il pagamento diretto con anticipazione da parte dell'INPS.
2. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
3. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Curatela, al fine del costante aggiornamento della spesa.
4. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Curatela dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Curatela è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
5. Le Parti sociali concordano altresì di incontrarsi, a richiesta di parte, in sede territoriale al fine di monitorare l'andamento della CIG in deroga.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lombardia, Piemonte, Sicilia, ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n.92

Roma 26.07.2012

Letto, confermato e sottoscritto.

Per AWS S.P.A.,

Le OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE LOMBARDIA